



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECI.GEDI.209 CIG B425F00C54 - Determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs. 267/2000, art. 226 del d.lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016, per il rinnovo di un ulteriore anno, dal 01/01/2025 al 31/12/2025, del servizio di manutenzione del sistema di allertamento acustico della popolazione per il rischio industriale. Impegno di spesa di € 122.000,00. Bilancio 2025

Proposta di determinazione (PDD) n. 2498 del 18/11/2024

Determinazione (DD) n. 2461 del 03/12/2024

Fascicolo 2024.VII/2/1.9 "RISCHI INDUSTRIALI"

Sottofascicolo 1 "allertamento popolazione"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Agostini Marco, in data 29/11/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 02/12/2024.

COMUNE DI VENEZIA



Area: Polizia Locale e Sicurezza del Territorio

Settore: Protezione Civile, Rischio Industriale

Servizio: Protezione Civile, Gestione dei Rischi delle Città di Terraferma e dell'Area Industriale

Responsabile del Progetto: Francesco Vascellari

PDD 2498 del 18/11/2024

Oggetto: SECI.GEDI.209 CIG B425F00C54 - Determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs. 267/2000, art. 226 del d.lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016, per il rinnovo di un ulteriore anno, dal 01/01/2025 al 31/12/2025, del servizio di manutenzione del sistema di allertamento acustico della popolazione per il rischio industriale. Impegno di spesa di € 122.000,00. Bilancio 2025.

IL DIRETTORE

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 13 giugno 2024 e n. 55 del 18 luglio 2024 è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 30 gennaio 2024 sono stati approvati, per gli anni 2024-2026, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), documento programmatico che ricomprende, sia la Sottosezione 3.2 "*Performance*" che individua, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 150/2009, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, sia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 80/2021, la Sottosezione 3.3, "*Rischi Corruttivi e Trasparenza*" e i relativi allegati (Allegato 1 "*Gestione del rischio Schede Aree/Direzioni*" e Allegato 2 "*Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente*");
- con disposizione sindacale prot. 577951 del 23/12/2020 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Direttore dell'Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio;
- l'art. 24 c. 3 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede che qualora vi siano Settori Dirigenziali vacanti, l'espletamento delle relative funzioni compete al Direttore;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 18/02/2009, è stato approvato il "Piano Comunale di Protezione Civile", nel quale sono specificate le attribuzioni in capo al Servizio Comunale di Protezione Civile;

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 15/02/2012, è stato approvato il “Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile”, composto dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile e dai Gruppi Comunali Volontari di Protezione Civile;

Visti

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e in particolare l'art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti, e gli artt. 183 e 191, in materia di impegni di spesa;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e i relativi allegati;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*";
- il vigente Statuto del Comune di Venezia e in particolare l'art. 17 che disciplina le funzioni e i compiti dei Dirigenti;
- il vigente "*Regolamento di Contabilità*" del Comune di Venezia e in particolare gli artt. 13 e 14 in materia di impegni di spesa;
- il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 "*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "*Codice della Protezione Civile*";
- la legge regionale del Veneto 1° giugno 2022, n. 13 "*Disciplina delle attività di protezione civile*";

Dato atto:

- che lo svolgimento in ambito comunale delle attività di pianificazione di Protezione Civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni;
- che il Sindaco, per le finalità di protezione civile, è responsabile dello svolgimento a cura del Comune delle attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o dall'attività dell'uomo;
- che al verificarsi di un incidente rilevante il Prefetto deve informare, per il tramite del Sindaco, le persone potenzialmente soggette alle conseguenze dell'incidente;

Atteso che per lo svolgimento di dette funzioni e nello specifico, per l'attività di allertamento della popolazione in caso di incidente industriale, il Servizio comunale di protezione civile si è dotato di un sistema di allertamento acustico della popolazione per il rischio industriale (di seguito sistema di

allertamento);

Ritenuto detto sistema di allertamento indispensabile per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, alla luce del fatto che garantisce una celere, chiara e capillare informazione alla cittadinanza al verificarsi di un incidente industriale;

Rilevato che detto sistema di allertamento, anche per la sua complessità tecnologica, necessita delle seguenti attività, a garanzia del suo corretto funzionamento e mantenimento in piena efficienza:

- di manutenzione ordinaria, volta a conservarne la piena funzionalità;
- di manutenzione migliorativo evolutiva, volta al miglioramento e all'ottimizzazione del suo funzionamento, anche in considerazione dell'obsolescenza delle sue componenti;
- di manutenzione straordinaria, volta al pieno ripristino della sua efficienza e funzionalità al verificarsi di guasti e/o malfunzionamenti;

Dato atto:

- che con determinazione dirigenziale 1763 del 14/09/2021 si è provveduto all'indizione della gara per il servizio di affidamento per il triennio 2022-2024, del servizio di manutenzione del sistema di allertamento della popolazione per il rischio industriale, prevedendo la possibilità di ripetizione del servizio per un ulteriore anno, previa procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016;
- che in data 24/09/2021 è stato pubblicato il bando di gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di cui sopra con la specifica della facoltà dell'Amministrazione comunale di proseguire il servizio anche per l'annualità 2025, previa procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, per un importo massimo pari a complessivi € 100,000,00 (o.f.e.);
- che con determinazione dirigenziale n. 2544 del 3/12/2021 è stato affidato, per il triennio 2022-2024, il servizio di manutenzione del sistema di allertamento della popolazione per il rischio industriale. CIG 8911770141, alla Società TSE - Triveneta Sistemi Elettronici S.R.L, P. Iva. 00640660262;
- che le modalità di esecuzione del servizio di cui al punto precedente, risultano essere quelle descritte nell'allegato Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione del sistema di allertamento della popolazione per il rischio industriale. Gara n. 38/2021 - CIG 8911770141. Repertorio municipale n. 131488/2021;
- che con comunicazione pervenuta a mezzo PEC, acquisita agli atti con prot. 518360/2023 ed allegata alla presente, la Società TSE - Triveneta Sistemi Elettronici S.R.L, con sede legale a Trento (TN), Via Del Brennero 316, P. Iva. 00640660262, ha comunicato:
 - che a seguito di rogito notaio dott. Jacopo Brunello Cosmo di Treviso, in data 25 settembre 2023 (rep. n. 1.295, racc. n. 1121), ha concesso in affitto, a far data dal 1° ottobre 2023, il ramo d'azienda commerciale denominato *realizzazione, gestione e manutenzione di impianti e sistemi elettronici, informatici e di telecomunicazioni terrestri*, alla ditta IM GROUP srl, P.IVA 04467060267;
 - che tra detti contratti di affitto di ramo d'azienda commerciale rientra anche quello di cui alla determina 2544 sopra richiamata;
- che per quanto sopra il soggetto affidatario del servizio richiamato in premessa risulta essere, dal 01/10/2023, la ditta IM GROUP srl, P.IVA 04467060267;

Considerato che:

- l'art. 226 del d.lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 continuino ad

applicarsi ai procedimenti in corso, facendo rientrare tra questi ultimi le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con sia stata indetta la procedura di scelta del contraente, siano stati pubblicati prima della data in cui il Codice ha acquistato efficacia, ovvero il 1° luglio 2023;

- il bando di indizione della procedura di scelta del contraente per il Servizio di manutenzione del sistema di allertamento è stato pubblicato in data 24/09/2021, ovvero antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023;
- per quanto sopra ai fini dell'affidamento del servizio di cui alla presente determinazione, vanno applicate le disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016;

Richiamato l'art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016 che prevede l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara:

- per servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale a condizione che tali servizi siano conformi al progetto base di gara e che tale progetto sia oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura di cui all'articolo 59, comma 1;
- qualora la possibilità di avvalersi della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, sia prevista sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione;

Verificato il rispetto di entrambe le condizioni di cui sopra;

Dato atto che il servizio di manutenzione svolto dalla Società TSE – Triveneta Sistemi Elettronici srl, P. IVA 00640660262 fino al 1° ottobre 2023 e successivamente dalla ditta IM GROUP srl, P.IVA 04467060267 è sempre stato effettuato a regola d'arte, con prestazioni di qualità e nel rispetto delle tempistiche di intervento stabilite dal contratto di appalto;

Ritenuto per quanto fin qui espresso di rinnovare per un ulteriore anno, a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, il servizio di manutenzione del sistema di allertamento, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016, per quanto dettato dall'art. 226 del d.lgs. 36/2023;

Dato atto:

- che per l'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara si è provveduto ad una trattativa diretta in MePA, n. 4770756/2024, per il rinnovo di un ulteriore anno, a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, del servizio di manutenzione del sistema di allertamento acustico della popolazione per il rischio industriale, in uso al Servizio comunale di protezione civile, rivolta alla ditta IM GROUP srl, P.IVA 04467060267;
- che l'affidamento prevede le medesime condizioni del contratto di appalto attualmente in vigore, sopra richiamato e allegato alla presente;
- che la ditta IM GROUP srl, P.IVA 04467060267, ha presentato un'offerta per complessivi € 100.000,00 esclusi gli oneri fiscali, come da documentazione allegata alla presente;
- che l'importo offerto rientra nel limite previsto nella Gara n.38/2021 sopra richiamata, per il rinnovo del contratto per un'ulteriore annualità;
- che l'importo offerto risulta congruo;

Verificata per quanto fin qui esposto, la sussistenza di tutti i presupposti per il rinnovo di un ulteriore anno del servizio di manutenzione del sistema di allertamento, mediante affidamento alla IM GROUP srl, P.IVA 04467060267,

Dato atto

- dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.;
- dell'avvenuta acquisizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, firmata digitalmente da parte del responsabile del progetto, come previsto dall'Allegato 1 alla Sottosezione 3.3 del PIAO, acquisita agli atti con prot n. 586108/2024;
- del rispetto degli ulteriori principi previsti dalla normativa vigente in materia di scelta dell'affidatario;
- del rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 35 c. 6 e 51 del d.lgs. 50/2016 con riferimento al divieto di frazionamento artificioso della spesa;
- che per quanto stabilito dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è stata verificata la capacità dell'operatore economico a contrattare con la Pubblica amministrazione;
- dell'avvenuta acquisizione del CIG ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il nulla osta all'impegno di spesa del Direttore Area Economia e Finanza, acquisito agli atti con Prot. N. 569616/2024, richiesto ai fini dell'analisi preliminare di cui alla nota dell'Assessore al Bilancio n. 333319/2024 del 10/7/2024;

Atteso che il presente atto rientra tra quelli di competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 107 d.lgs. 267/2000 e che con la sottoscrizione finale della determinazione dirigenziale è assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del "Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni" del Comune di Venezia

D E T E R M I N A

1. di procedere, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 226 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, al rinnovo per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, del servizio di manutenzione del sistema di allertamento acustico della popolazione per il rischio industriale, secondo le modalità di cui al Contratto di appalto repertorio n. 131488/2021:
2. di stabilire che:
 - a. il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire per un ulteriore anno le attività di manutenzione del sistema di allertamento acustico per il rischio industriale, così come descritto in premessa;
 - b. l'oggetto del contratto è il rinnovo di un ulteriore anno, dal 01/01/2025 al 31/12/2025 del servizio di manutenzione del sistema di allertamento acustico della popolazione per il rischio industriale;
 - c. il contratto verrà stipulato tramite l'apposita funzione nella piattaforma del M.E.P.A.;

- d. la scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per quanto previsto dall'art. 226 del d.lgs. 36/2023;
3. di affidare contestualmente, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, alla ditta IM GROUP srl, P.IVA 04467060267, il servizio di manutenzione del sistema di allertamento acustico della popolazione per il rischio industriale, in uso al Servizio comunale di protezione civile per il periodo di un anno, con decorrenza dal giorno 01/01/2025, per un importo di euro 100.000,00, più euro 22.000,00 per IVA;
 4. di impegnare a favore ditta IM GROUP srl, P.IVA 04467060267 (BEN. 83476) (CIG **B425F00C54**) la somma di € 122.000,00 (IVA compresa);
 5. di imputare la spesa complessiva di € 122.000,00 (IVA compresa) al Bilancio 2024 – 2026, annualità 2025, al capitolo/articolo 32003/29 “Manutenzione ordinaria e riparazioni”, codice gestionale 004 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” - azione di spesa SECI.GEDI.209 “Manutenzione sistemi allertamento popolazione in caso di rilevante incidente industriale”, Spesa finanziata con Entrate correnti, che presenta la necessaria disponibilità;
 6. di dare atto che alla liquidazione della somma dovuta si provvederà con successiva disposizione dirigenziale, su presentazione di regolare fattura elettronica;
 7. di pubblicare la presente determinazione ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37 del d.lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 29, c. 1, del D.Lgs. 50/2016;
 8. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il dott. Francesco Vascellari, responsabile del Servizio Protezione Civile, Gestione dei Rischi della terraferma e dell'Area Industriale;
 9. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. n. 521135 del 09/11/2016;
 10. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000.

Il Direttore

Dott. Marco Agostini

Allegati:

- Offerta economica RDO n. 4770756/2024
- Contratto d'appalto Repertorio municipale n. 131488/2021

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 2498

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 17549/2024 del 02/12/2024 - NON ESECUTIVO "SECI.GEDI.209 CIG B425F00C54 - Determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs. 267/2000, art. 226 " "SECI.GEDI.209 CIG B425F00C54 - Determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs. 267/2000, art. 226 del d.lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016, per il rinnovo di un ulteriore anno, dal 01/01/2025 al 31/12/2025, del servizio di manutenzione del sistema di allertamento acustico della popolazione per il rischio industriale. Impegno di spesa di € 122.000,00. Bilancio 2025 " autorizzazione Proposta di determina 2498/2024 del 18/11/2024

L'impegno di spesa numero 17549/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	11011.03.032003029 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Comp. 2025	122.000,00
<i>Resp. servizio</i>	PROTEZIONE CIVILE, RISCHIO INDUSTRIALE	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
<i>Fornitore</i>	IM GROUP S.R.L. Cod.Fisc. 04467060267 P.Iva 04467060267	
<i>CIG</i>	B425F00C54 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	2033 - SECIGEDI209 - manutenzione sistemi allertamento popolazione in caso di rilevante incidente industriale	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	122.000,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

11011.03.032003029 a competenza 2025 al 02/12/2024

Stanziamiento di bilancio	152.000,00 +
Impegni precedenti	1.850,34 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	150.149,66 =
Ammontare del presente impegno	122.000,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	28.149,66 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 02 dicembre 2024

COMUNE DI VENEZIA

N. 131448 Repertorio Municipale

CONTRATTO D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE PER IL RISCHIO INDUSTRIALE. GARA N. 38/2021 – CIG: 8911770141

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno 25 (venticinque) del mese di gennaio, nella Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63.

Davanti a me, Dott.ssa Silvia Asteria, Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

a) Francesco Gazzoli, nato a Treviso il 04 gennaio 1957, residente a Treviso, Vicolo Caposile, n. 17, in qualità di Amministratore unico della Società TSE - Triveneta Sistemi elettronici srl, come risulta dall'accertamento d'ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Trento, Documento n. P V5304816 in data 21/12/2021, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

Domicilio fiscale dell'Impresa TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL - Via del Brennero, 316 - 38121 Trento - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 00640660262.

E

b) Dott. Marco Agostini, nato a Venezia il 15 dicembre 1960, che dichia-

ra di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Direttore dell' area Polizia Locale e sicurezza del Territorio domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.
Codice fiscale n.: 00339370272.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale del Direttore dell' area Polizia locale e sicurezza del territorio, n° 1763 del 14/09/2021, è stato stabilito di procedere all'indizione di un appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione del sistema di allertamento della popolazione per il rischio industriale, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60 e 142 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

- L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo dell' opzione di rinnovo per un ulteriore anno, è pari ad € 400.000,00. L'importo a base d'asta, per la durata di 36 mesi del servizio, è pari ad € 300.000,00 oneri fiscali esclusi, di cui € 3.572,76 quali oneri per la sicurezza non sog-

getti a ribasso;

- con determinazione dirigenziale del Direttore della dell'area Polizia locale e sicurezza del territorio n. 2544 del 03/12/2021, venivano:

- approvati i verbali di gara n. 1 del 21/10/2021 (ore 9.30), n. 2 del 21/10/2021 (ore 10.00), n. 3 del 22/10/2021, n. 4 del 26/10/2021;

- approvata l'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto alla società TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL per un importo complessivo di € **302.072,76**, in seguito all'offerta di ribasso pari al 0,5% sull'importo posto a base d'asta;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano il presente contratto.

Art. 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara, nonché del Capitolato Speciale d'Appalto, documenti tutti allegati al presente contratto rispettivamente sotto le lettere A) e B), e sulla base dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore che viene qui espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

Art. 2. Inizio del servizio e durata

1. Il servizio oggetto del presente contratto d'appalto ha la durata di 36 mesi a decorrere dal 01/01/2022.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il presente con-

tratto per un ulteriore anno alle medesime condizioni.

Art. 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad **€ 302.072,76** (euro trecento-duemilasettantadue/76), oneri fiscali esclusi, di cui:

- € 298.500,00 per il servizio di manutenzione
- € 3.572,76 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 4. Corrispettivo del servizio

1. Il pagamento del corrispettivo, avverrà secondo le modalità previste dall'art. 12.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, sono:

- Centro Marca Banca, filiale di Quinto di Treviso - IBAN: IT26P0874961971000000404631 e il nominativo della persona delegata ad operare su di esso è il seguente:

- Francesco Gazzoli nato a Treviso il 04/01/1957, residente a Treviso in Vicolo Caposile, 17 - -C.F. GZZFNC57A04L407B.

Articolo 5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante

ogni vicenda modificativa che riguardi i conti in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subappaltatori e con i subcontraenti.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti/subappaltatori) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti in relazione al pre-

sente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 6. Penalità e risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante applica le sanzioni previste nel medesimo articolo previa contestazione scritta e motivata all'appaltatore. Alla contestazione dell'inadempienza l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica della contestazione.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante potrà dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche nei casi e con le modalità previste dall'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, anche in eventuale contraddittorio, la

violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del d. lgs. 165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

**Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., può pagare direttamente ai lavoratori le re-

tribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 8. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1139408272, emessa in data 07/12/2021 dalla Società HDI assicurazione S.p.A., Agenzia 1139 di Padova, per l'importo di € 15.103,60.= ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto microimpresa ed in possesso della certificazione ISO 9001:2015 con scadenza 04/08/2022.

2. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

Articolo 9. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose conseguenti all'espletamento del servizio, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) con la polizza numero 278752434 dalla società Generali Italia Spa con scadenza 31/03/2022, per un massimale € 2.500.000,00.=.

3. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantenerle efficaci e valide. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dell'esecuzione del contratto, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze

di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 10. Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che, ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso le informazioni antimafia Prot. PR_TNUTG_Ingresso_0093463_20211026 in data 26/10/2021.

6. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

7. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

8. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

9. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 11. Subappalto

1. L'appaltatore non ha indicato, nell'istanza di partecipazione alla gara, di voler subappaltare parte del servizio.

3. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

4. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 12. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai

propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione attraverso sottoscrizione digitale di tale documento da parte del datore di lavoro dei collaboratori.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 13. Domicilio dell'appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in Via del Brennero, 316 – 38122 - Trento - impegnandosi a comunicare tempestivamente una eventuale variazione di sede legale.

Articolo 14. Foro Competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Venezia.

Articolo 15. Trattamento dei dati personali.

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente

ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

Articolo 16. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Sono parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. 2544 del 03/12/2021, con allegati i verbali di gara;

- le polizze di garanzia;
- le dichiarazioni di cui all'art. 4, comma 2;
- l'offerta tecnica;

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

Articolo 17. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 14 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Legale Rappresentante della Società TSE - Triveneta Sistemi elettronici srl: Francesco Gazzoli

Il Direttore area Polizia Locale e sicurezza del Territorio – Dott. Marco
Agostini
Il Segretario Generale - Dott.ssa Silvia Asteria



OFFERTA ECONOMICA

**AI COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI
GENERALI
Settore Gare Contratti e Centrale Unica
Appalti ed Economato
Servizio Gare e Contratti**

Oggetto: GARA N. 38/2021 - Servizio di manutenzione del sistema di allertamento della popolazione per il rischio industriale. CIG 8911770141

(nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio)

Il sottoscritto Francesco Gazzoli
nato il 04/01/1957 a Treviso
residente a Treviso in Vicolo Caposile, 17
con codice fiscale n GZZFNC57A04L407B
in qualità di Legale Rappresentante
dell'impresa TSE - Triveneta Sistemi Elettronici srl
con sede legale e domicilio fiscale in Trento, Via Del Brennero, 316
con sede operativa in Treviso, Strada Noalese, 119
domicilio digitale (art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005) [indirizzo P.E.C.:tse2016@pec.it](mailto:tse2016@pec.it)
con codice fiscale n 00640660262
con partita IVA n 00640660262
n. di telefono 0422 359911 n. di fax 0422 359998

impresa singola

~~ovvero~~

~~capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE o di una
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete~~

TSE - Triveneta Sistemi Elettronici s.r.l.
concessionaria del marchio "Sofitel"

sede legale in 38121 Trento, Via del Brennero, 316 • sede operativa in 31100 Treviso, strada Noalese, 119
tel. 0422.3599 • PEC tse2016@pec.it • e-mail: sofitel@sofitel.it • www.sofitel.it

OFFRE

BASE D'ASTA	PREZZO COMPLESSIVO E PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA
€ 300.000,00	<p>ribasso del 0,5% (zerovirgolacinquepercento)</p> <p>PREZZO OFFERTO: euro 298.500,00 IN LETTERE: duecentonovantottomilacinquecentoeuro/zero</p> <p>Pertanto il prezzo complessivo includendo gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso (di euro 3.572,76) diventa: euro 302.072,76 In lettere trecentoduemilasettantadueeuro/settantasei</p>

DICHIARA

che ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016, i propri costi della manodopera ammontano ad € 200.000,00 (in cifre), duecentomila euro (in lettere) così suddivisi:

Figura professionale	Costo medio orario
Impiegato tecnico	106,40
Impiegato Amministrativo	48,00
Operaio	86,40
Impiegato tecnico	106,40
Impiegato Amministrativo	39,00
Operaio	86,40
Operaio	86,40
Operaio	66,40

e che il costo stimato degli oneri per la sicurezza da rischio specifico aziendale ammonta ad € 5.100,00 (in cifre), cinquemilacentoeuro/zero (in lettere).

Treviso, 18/10/2021

TSE - Triveneta Sistemi Elettronici S.r.l.
Amministratore Unico
Francesco Giazoli

N.B. La dichiarazione è corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

TSE - Triveneta Sistemi Elettronici s.r.l.
concessionaria del marchio "Sofitel"

sede legale in 38121 Trento, Via del Brennero, 316 • sede operativa in 31100 Treviso, strada Noalese, 119
tel. 0422.3599 • PEC tse2016@pec.it • e-mail: sofitel@sofitel.it • www.sofitel.it

CITTA' DI
VENEZIA



Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio
Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree
Servizio Protezione Civile. Gestione Rischi delle Città di terraferma e dell'Area Industriale

Servizio di manutenzione del sistema di allertamento della popolazione per il rischio industriale

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Indice generale

CAPO 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO.....	4
Art. 1 – Oggetto e durata dell'appalto.....	4
1.1 – Oggetto dell'appalto.....	4
1.2 – Durata dell'appalto.....	4
1.3 – Individuazione ed ubicazione degli impianti.....	4
Art. 2 – Manutenzione ordinaria.....	4
2.1 – Definizioni.....	4
2.2 – Piano di manutenzione ordinaria.....	5
Art. 3 – Manutenzione straordinaria.....	7
3.1 – Definizioni.....	7
3.2 – Tempistiche di intervento.....	7
Art. 4 – Manutenzione migliorativo-evolutiva.....	7
Art. 5 – Software.....	8
5.1 – Applicativi in uso.....	8
5.2 – Modifica e/o sostituzione degli applicativi in uso.....	9
Art. 6 – Registri.....	9
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	10
Art. 7 – Effettuazione del servizio – Modalità e tempistiche.....	10
Art. 8 – Referenti dell'Aggiudicatario e del Committente.....	11
Art. 9 – Controllo delle prestazioni.....	11
Art. 10 – Parti di ricambio da impiegare nel servizio.....	11
Art. 11 – Formazione del personale addetto.....	11
CAPO 3 – DISCIPLINA ECONOMICA.....	12
Art. 12 – Compensi e modalità di pagamento.....	12
12.1 – Compenso per manutenzione ordinaria e straordinaria.....	12
12.2 – Compenso per parti di ricambio impiegate nella manutenzione straordinaria.....	12
12.3 – Compenso per interventi di manutenzione migliorativo-evolutiva.....	12
12.4 – Liquidazione dei costi per la sicurezza da interferenza.....	12
12.5 – Modalità di pagamento.....	13
Art. 13 – Variazioni contrattuali.....	13
CAPO 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	13
Art. 14 – Norme generali di sicurezza.....	13
Art. 15 – Sicurezza sul luogo di lavoro.....	13
Art. 16 – Applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.....	14
CAPO 5 – CAUZIONI E GARANZIE.....	15
Art. 17 – Garanzie di esecuzione del contratto.....	15
Art. 18 – Polizza assicurativa.....	15
CAPO 6 – MANODOPERA E CONTROVERSIE.....	16
Art. 19 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.....	16
Art. 20 – Responsabilità dell'Aggiudicatario.....	16
Art. 21 – Ulteriori obblighi dell'Aggiudicatario.....	16
Art. 22 – Procedura di contestazione dell'inadempimento.....	17
Art. 23 – Penali.....	17
Art. 24 – Inadempimenti e risoluzione del contratto.....	18
CAPO 7 – NORME FINALI.....	19
Art. 25 – Cessione di contratto e di credito, subappalto.....	19
Art. 26 – Responsabile del trattamento dei dati personali.....	19
Art. 27 – Disposizioni antimafia.....	22
Art. 28 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.....	23
Art. 29 – Codice di comportamento.....	23

Art. 30 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.....	23
Art. 31 – Riferimenti normativi di rinvio.....	24
Art. 32 – Foro competente.....	24

Allegati

Allegato A: Relazione tecnica sul sistema di allertamento della popolazione per il rischio industriale

Allegato B: Schede dei siti

DUVRI Sezione 01 - Informazioni per l'appaltatore

DUVRI Sezione 02 - Costi della sicurezza da interferenza

DUVRI Sezione 03 – Informazioni per il Committente

CAPO 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto e durata dell'appalto

1.1 – Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativo-evolutiva del sistema di allertamento della popolazione per il rischio industriale (nel prosieguo chiamato più brevemente anche "impianto sirene"): trattasi di un sistema di diffusione acustica, meglio descritto nella Relazione tecnica Allegato A, composto da una centrale di gestione, una postazione di servizio e n. 6 impianti territoriali fissi collegati tra loro e con la stazione base del sistema stesso, situata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, mediante vettori radioelettrici multipli (radio Tetra, wireless lan, circuito satellitare);

I soggetti partecipanti alla gara dovranno riferirsi, nella formulazione dell'offerta, a tutti gli aspetti tecnici e normativi indicati nel presente Capitolato, inclusi i suoi allegati.

1.2 – Durata dell'appalto

Il presente appalto avrà durata di mesi 36 (trentasei) a far data dall'effettivo inizio della prestazione del servizio che avverrà con formale comunicazione del Committente e comunque non prima della scadenza del contratto di manutenzione in essere, nella fattispecie il primo gennaio 2022, con possibilità di prosecuzione per un ulteriore anno, previa procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

1.3 – Individuazione ed ubicazione degli impianti

Gli impianti dei quali viene affidata la manutenzione sono allocati nei siti descritti nelle schede dell'Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Alcuni dei siti oggetto di manutenzione sono di proprietà comunale, mentre altri sono di proprietà di terzi. Il Committente ha a suo tempo posto in essere con i proprietari dei siti appositi accordi che ne garantiscono e regolamentano le modalità di accesso. Il servizio dovrà essere effettuato nel pieno rispetto di tali accordi.

Le citate schede dell'Allegato B descrivono i siti nella loro attuale configurazione.

Art. 2 – Manutenzione ordinaria

2.1 – Definizioni

Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le attività volte a conservare la funzionalità del sistema nonché a tenere sotto controllo costante i singoli apparati ed il sistema nel suo complesso, al fine di prevenire o, quanto meno, minimizzare guasti e malfunzionamenti.

Rientrano nell'attività di manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mantenimento in efficienza dei collegamenti cablati ed in radiofrequenza, le modifiche software, gli aggiornamenti firmware degli apparati, le necessarie ed opportune sostituzioni di parti soggette ad usura (come la sostituzione delle batterie degli UPS ove presenti) nonché lo smaltimento delle parti sostituite.

La manutenzione ordinaria degli impianti dovrà includere ispezioni di routine, test e manutenzione preventiva ritenuti essenziali al fine di minimizzare il rischio che gli impianti presentino limitazioni e malfunzionamenti che possano comprometterne in qualunque modo l'efficacia.

L'attività di manutenzione ordinaria del sistema di cui all'art. 1 riguarda anche i quadri elettrici che li alimentano, i sistemi e i dispositivi anticaduta nonché gli impianti antincendio, le luci di emergenza, gli estintori, gli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche presenti nei locali denominati "shelter".

I quadri elettrici in alcuni casi sono “autonomi” e, quindi, alimentano esclusivamente gli apparati oggetto del presente capitolato mentre, in altri casi, sono “misti”, con presenza di interruttori e differenziali di impianti elettrici presenti nel sito ma non oggetto del presente capitolato.

L'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria dei quadri elettrici “autonomi” secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti nonché dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, dalle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Per quanto riguarda i quadri “misti”, l'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria esclusivamente delle linee di alimentazione degli apparati interessati, tramite prove di funzionamento delle apparecchiature di protezione (interruttori magnetotermici e differenziali).

Per tutta la durata del contratto gli estintori portatili di cui sono dotati i locali in cui sono collocati i sistemi e gli impianti devono essere oggetto di sorveglianza, controllo e manutenzione periodica ai sensi delle norme vigenti.

Nella manutenzione ordinaria rientrano anche le verifiche periodiche sulla sicurezza nonché tutte le attività volte a conservare le condizioni di esercizio dei luoghi di lavoro allo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori addetti.

Alle scadenze previste dalla normativa vigente e/o dal costruttore dovrà essere rilasciata al Committente la dichiarazione di avvenuta revisione dei dispositivi e sistemi.

2.2 – Piano di manutenzione ordinaria

2.2.1 – Controlli e verifiche periodiche di funzionamento

Ogni impianto dovrà essere sottoposto a controlli e verifiche di funzionamento, di norma almeno semestrali e, comunque, con periodicità variabile e dipendente dalla tipologia di verifica.

Le verifiche effettuate dovranno essere tali da prevenire eventuali anomalie e concerneranno in particolare:

- le sezioni di alimentazione primaria e di emergenza;
- le sezioni di generazione del segnale;
- le sezioni di bassa frequenza;
- i trasduttori elettroacustici e relativi collegamenti;
- le sezioni di alta frequenza e di collegamento di rete;
- i software di gestione.

L'“impianto sirene” sarà oggetto inoltre di controlli e verifiche periodiche con cadenza semestrale in occasione delle cosiddette “Prove sirene”, allo scopo di testare il funzionamento a pieno carico e condizioni nominali.

Al termine di ciascun controllo e verifica periodica, l'Aggiudicatario dovrà produrre e trasmettere al Committente entro trenta giorni, tramite PEC, apposito verbale in formato elettronico contenente i risultati dell'attività condotta, eventuali osservazioni e suggerimenti di migliorie e/o azioni correttive.

Qualora dalla verifica periodica risultassero anomalie di funzionamento, l'Aggiudicatario dovrà intervenire per effettuare la riparazione.

In caso di anomalie rilevanti tali da compromettere anche solo parzialmente il funzionamento dei sistemi, l'aggiudicatario dovrà tempestivamente informare il committente, tramite PEC, indicando le caratteristiche del malfunzionamento e le possibili soluzioni dello stesso, al fine di concordare le misure necessarie.

2.2.2 – Sorveglianza/ispezione

Nella manutenzione ordinaria è compresa la sorveglianza/ispezione dei sistemi, degli impianti, dei dispositivi, degli apparati, nonché la sorveglianza dei locali e/o delle aree facenti parte di ciascun impianto, allo scopo di verificarne il corretto esercizio ed ogni aspetto attinente alla sicurezza.

Tali azioni di sorveglianza avverranno ad intervalli di tempo non superiori ai 6 mesi, allo scopo di verificare, in particolare:

- a) che i sistemi, gli impianti, i dispositivi e gli apparati non siano stati manomessi da terzi o danneggiati da eventi meteorici e siano sempre nelle condizioni di corretto esercizio ed in sicurezza;
- b) che il locale o l'area che ospita le apparecchiature facenti parte di ciascun impianto siano protetti dall'accesso non autorizzato;
- c) che le indicazioni di divieto di accesso a personale non autorizzato, ove previste, siano apposte in maniera visibile e rimangono facilmente distinguibili in ogni possibile condizione di illuminazione;
- d) che l'accesso al locale e/o all'armadio (shelter) che ospita le apparecchiature facenti parte di ciascun impianto non sia ostruito e che i quadri elettrici di alimentazione siano accessibili;
- e) che il locale o l'area siano mantenuti in ordine e che sia garantita la circolazione e la normale movimentazione delle persone in relazione al lavoro da compiere;
- f) che nel locale o nell'area destinata ad ospitare le apparecchiature facenti parte di ciascun impianto non siano introdotte (anche da parte di terzi) sorgenti di innesco incendio e materiali combustibili (liquidi infiammabili, apparecchi di riscaldamento portatili, fiamme libere, apparecchiature elettriche, ecc.);
- g) che la documentazione contenente le istruzioni di funzionamento dei singoli apparati, la composizione dell'impianto ed i relativi schemi di collegamento siano consultabili da parte del Committente e aggiornati con regolarità da parte dell'Aggiudicatario.

Al termine di ciascuna ispezione l'Aggiudicatario dovrà produrre e trasmettere al Committente entro trenta giorni tramite PEC apposito verbale in formato elettronico contenente i risultati dell'attività condotta, eventuali osservazioni e suggerimenti di migliorie e/o azioni correttive.

Qualora dall'attività di sorveglianza/ispezione risultasse che non tutti i necessari requisiti di sicurezza sono soddisfatti, il Committente dovrà essere tempestivamente informato per consentirgli di adottare le misure necessarie per porre rimedio alle non conformità riscontrate.

Detta attività dovrà includere la produzione della documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

2.2.3 – Programmazione delle attività

Ogni attività di manutenzione ordinaria come più sopra definita dovrà essere effettuata secondo una pianificazione concordata e periodicamente aggiornata con il Committente.

Pertanto l'Aggiudicatario sottoporrà all'approvazione del Committente il Piano di Manutenzione, cioè l'insieme delle azioni di manutenzione e dei controlli periodici da effettuare (verifiche, test, ecc.), con evidenza delle singole parti che lo costituiscono (fogli di lavoro).

Art. 3 – Manutenzione straordinaria

3.1 – Definizioni

Per manutenzione straordinaria si intende ogni genere di attività volta al ripristino di guasti e malfunzionamenti del sistema, comunque emersi, sia direttamente evidenziati dal sistema stesso mediante segnalazioni automatiche di stato sia rilevati in occasione dell'attività di manutenzione ordinaria.

Rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria le sostituzioni di parti di ricambio che si rendessero necessarie ed opportune in conseguenza dell'attività di cui sopra nonché lo smaltimento delle parti sostituite.

Rientrano altresì gli interventi volti al ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di eventi improvvisi ed imprevedibili.

Quando non sia possibile ripristinare la funzionalità del sistema per via remota (ad esempio attraverso la rete), l'Aggiudicatario dovrà far intervenire tempestivamente presso il sito in cui si è verificato il guasto le necessarie e competenti figure di tecnici per l'eventuale riparazione e/o sostituzione dell'apparecchiatura difettosa oppure per il ripristino di collegamenti cablati ed in radiofrequenza danneggiati o ancora per gli opportuni interventi a livello di software di gestione.

Al termine dell'intervento di manutenzione straordinaria l'Aggiudicatario dovrà produrre e trasmettere al Committente in formato elettronico entro trenta giorni tramite PEC apposito verbale atto a registrare i risultati dell'attività condotta, con eventuali osservazioni e suggerimenti di migliorie e/o azioni correttive.

3.2 – Tempistiche di intervento

L'Aggiudicatario dovrà garantire un servizio di pronta assistenza h24 per ogni giorno dell'anno.

Le tempistiche di intervento dipenderanno dalla gravità del guasto o del malfunzionamento e saranno concordate con il Committente.

In caso di guasti o malfunzionamenti di entità tale da pregiudicare severamente il funzionamento di uno o più dei sistemi oggetto del presente Capitolato, l'Aggiudicatario dovrà garantire il proprio intervento entro le 8 ore ed il ripristino del corretto funzionamento del sistema entro le 24 ore successive alla segnalazione o alla rilevazione del problema.

Art. 4 – Manutenzione migliorativo-evolutiva

Per manutenzione migliorativo-evolutiva si intende ogni genere di attività volta al miglioramento e all'ottimizzazione del funzionamento dell'impianto.

A titolo di esempio, allo stato attuale si ritengono utili i seguenti interventi:

- ottimizzazione delle logiche di indirizzamento dei segnali di comunicazione verso il vettore più efficiente al momento dell'utilizzo,
- modifiche al software di gestione prevedenti, ad esempio, la generazione automatica di comandi, la memorizzazione (ad esempio tramite hard disk locale/i) dei parametri funzionali di sistema (oggi non prevista),
- separazione funzionale dei servizi di comando da servizi di gestione,
- sezionamento del sito "Torre Acquedotto" in due componenti paritetiche e sinergiche,
- sostituzione degli apparati presentanti prestazioni degradate per vetustà generale,

- modifica dei lobi di emissione acustica di alcuni siti, in funzione delle necessità di copertura di nuove zone attualmente meno servite, previa rilevazione dei livelli acustici generati nell'area di copertura attuale;
- mappatura acustica delle aree di copertura dell'impianto al fine di valutare il mantenimento dell'efficienza negli anni.

Rientrano tra le attività di manutenzione migliorativo-evolutiva, anche l'aggiornamento tecnologico delle apparecchiature volto a prevenirne l'obsolescenza nonché il passaggio a piattaforme software più moderne, veloci ed efficienti.

Rientra nella definizione di manutenzione migliorativo-evolutiva la sostituzione di componenti che si rendesse necessaria ed opportuna in conseguenza dell'attività di cui sopra nonché lo smaltimento delle parti sostituite.

Nell'Offerta Tecnica da presentare in sede di gara, ciascun concorrente dovrà proporre uno o più interventi di manutenzione migliorativo-evolutiva per il periodo di durata contrattuale.

In aggiunta ai progetti presentati in sede di gara, l'Aggiudicatario potrà proporre al Committente progetti finalizzati al miglioramento e all'ottimizzazione del funzionamento dei sistemi oggetto del presente Capitolato. Tali progetti dovranno pervenire preferibilmente entro tre mesi dall'affidamento del contratto di manutenzione o, comunque, secondo una tempistica che ne consenta la realizzazione entro la fine dello stesso.

Il Committente si riserva la facoltà di procedere o meno all'effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione migliorativo-evolutiva proposti dall'Aggiudicatario tanto in sede di gara che in vigenza del contratto.

Per i progetti di manutenzione migliorativo-evolutiva il Committente mette a disposizione annualmente, per ogni anno di durata del contratto, l'importo precisato all'art. 12.3. Un progetto di valore superiore a tale importo potrà essere autorizzato solo se caratterizzato da una modularità che ne consenta la suddivisione in lotti annuali autonomi, ciascuno di importo inferiore a quello di cui all'art. 12.3.

Le attività di manutenzione migliorativo-evolutiva da effettuare e le tempistiche di realizzazione delle stesse, saranno concordate e programmate tra il Committente e l'Aggiudicatario.

Al termine di ciascun intervento di manutenzione migliorativo-evolutiva, l'Aggiudicatario dovrà produrre e trasmettere al Committente entro trenta giorni in formato elettronico tramite PEC apposito verbale contenente i termini e i risultati dell'attività condotta e la descrizione delle migliorie introdotte nel sistema.

Art. 5 – Software

5.1 – Applicativi in uso

Gli applicativi utilizzati sono stati realizzati da Sofitel s.r.l., Strada Noalese, 119, Treviso e sono in uso al Comune di Venezia secondo le seguenti modalità:

Sono in uso i seguenti applicativi concessi da Sofitel in licenza illimitata al Comune di Venezia con disponibilità dei relativi sorgenti - Gestione comandi di emissione sonora:

- PKQ 51 v 1.2.0.2;
- PKQ 21 v 1.2.2.0;

Sono in uso i seguenti due applicativi concessi da Sofitel in licenza illimitata al Comune di Venezia senza disponibilità dei relativi sorgenti:

Gestione data logger: DLG 21 v 2.0.0.2;

Gestione visualizzazione correnti elettroacustiche: SVC 61 v 1.1.0.3;

Gestione invio SMS su piattaforma Arpav: AVB 64 v 1.0

Detti applicativi svolgono la funzione di governo del sistema di monitoraggio, diagnostica e lancio dei segnali acustici e degli SMS di emergenza.

5.2 – Modifica e/o sostituzione degli applicativi in uso

L'Aggiudicatario può sostituire il software attualmente in uso con altro di sua scelta, previa approvazione del Committente e garantendo in ogni momento l'operatività del sistema di cui all'art. 1.1, e con particolare riferimento a quanto previsto nel successivo art. 7.

La sostituzione del software potrà essere autorizzata a condizione che questa mantenga o migliori le relative funzionalità in essere.

Il soddisfacimento di tale condizione dovrà essere appositamente documentata e non dovrà comportare sostituzioni o modifiche di qualsiasi elemento fisico del sistema.

Ad ogni modifica che dovesse comportare un diverso utilizzo del sistema da parte degli operatori dovrà corrispondere, da parte dell'Aggiudicatario, un'adeguata ed idonea formazione gratuita per gli utilizzatori stessi.

Al termine di ciascun intervento di modifica e/o ottimizzazione di uno dei software utilizzati negli impianti di cui al presente capitolato, l'Aggiudicatario dovrà produrre e trasmettere al Committente in formato elettronico entro trenta giorni tramite PEC apposito verbale contenente termini e risultati dell'attività condotta e le migliorie introdotte nel sistema.

Art. 6 – Registri

L'Aggiudicatario dovrà compilare e tenere a disposizione del Committente registri in formato elettronico inerenti ogni tipo di attività di verifica svolta, ogni intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativo-evolutiva eseguito nonché ogni modifica apportata agli applicativi in uso.

Tali registri dovranno essere conservati in cartelle distinte per ciascun impianto oggetto di manutenzione ai sensi del presente Capitolato presso l'aggiudicatario e presso il committente.

In particolare dovranno essere tenuti almeno i seguenti registri:

- a) Registro di impianto, dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:
 - i dettagli delle posizioni di tutti i componenti delle apparecchiature, inclusi gli schemi "come da installazione" indicanti le etichette dei cavi di collegamento, dove queste sono state certificate come conformi;
 - gli assorbimenti elettrici in condizioni di stand-by e di funzionamento sotto carico;
 - le misurazioni delle prestazioni "come da installazione" dell'impianto, inclusi ad esempio il carico misurato degli altoparlanti per circuito, le impostazioni dei componenti regolabili dell'impianto, tra cui le impostazioni dell'equalizzazione, le impostazioni dei livelli relativi, il livello di uscita degli amplificatori di potenza su un altoparlante o gruppo di altoparlanti, i livelli di pressione sonora prodotti ad una certa distanza dal o dai sistemi di diffusione acustica, ecc.

Sarà cura dell'Aggiudicatario ordinare ed eventualmente convertire in formato elettronico tutta la documentazione inerente gli impianti attualmente in funzione messa a disposizione dal Committente.

- b) Registro di Log, scopo di questo registro è quello di:
 - consentire all'occorrenza di effettuare un'indagine sull'anomalia che può essere stata causa di un malfunzionamento dell'impianto;

- consentire al personale di servizio di monitorare il tipo di guasto verificatosi, allo scopo di favorire la diagnosi dei problemi dell'impianto e la gestione della manutenzione preventiva.

Il registro dovrà includere almeno le seguenti informazioni:

- le date e le durate di utilizzo dell'impianto;
 - i dettagli delle prove e dei controlli di routine effettuati;
 - l'ora e la data in cui si è verificato ogni guasto;
 - i dettagli del guasto riscontrato e le circostanze della sua identificazione (per esempio durante la manutenzione di routine);
 - l'azione intrapresa per correggere o eliminare il guasto;
 - il nome del tecnico che ha effettuato l'intervento.
- c) Registro dei verbali di manutenzione: il registro dovrà contenere tutti i verbali redatti ai sensi degli articoli precedenti.
- d) Registro delle modifiche e degli aggiornamenti software: il registro dovrà contenere tutti i verbali:
- inerenti ogni genere di attività condotte dall'Aggiudicatario al fine di introdurre modifiche e implementare nuove funzionalità sui software utilizzati nell'impianto di cui al presente Capitolato;
 - inerenti le attività di formazione condotte sul personale indicato dal Committente a seguito di modifiche introdotte agli applicativi in uso o di avvicendamento del personale stesso.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 – Effettuazione del servizio – Modalità e tempistiche

Il servizio di manutenzione dovrà svolgersi nel rispetto dei parametri dettagliati nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, nonché di quanto previsto dal Progetto Tecnico presentato dall'Aggiudicatario in sede di offerta.

Qualsiasi modifica alle modalità di effettuazione del servizio definite in sede di gara dovrà essere concordata con il Committente.

Il Committente attribuisce al corretto funzionamento del sistema di cui si tratta nel presente Capitolato una particolare rilevanza con riferimento alla tutela della cittadinanza. Pertanto l'Aggiudicatario dovrà in particolare curare nei minimi dettagli l'ordinaria manutenzione dei sistemi stessi, allo scopo di scongiurare, per quanto possibile, qualsiasi tipo di guasto che potrebbe comportare nocimento a persone.

Gli impianti oggetto di manutenzione sono allocati nei siti descritti nelle schede Allegato B.

Alcuni di tali siti sono nella disponibilità giuridica del Committente mentre per gli altri il Comune di Venezia ha stipulato accordi che ne regolano l'accesso e l'utilizzo.

L'accesso a ciascun sito dovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste nella relativa scheda Allegato B.

Tutte le attività di cui sopra devono essere effettuate da personale competente e qualificato, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio con proprio personale specializzato ed adeguatamente formato e con le modalità e le tempistiche specificate negli artt. 2, 3 e 4 del presente Capitolato.

L'Aggiudicatario dovrà tenere e rendere disponibili al Committente, nelle modalità concordate, i verbali di intervento ed i registri di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6.

Nel caso di inadempienze da parte dell'Aggiudicatario saranno applicate delle penali come più oltre specificato all'art. 23.

Art. 8 – Referenti dell'Aggiudicatario e del Committente

L'Impresa designerà un Responsabile del Servizio, dotato della necessaria autonomia, che fungerà da referente per l'Amministrazione Comunale per tutti gli aspetti inerenti la gestione del contratto.

Per l'Amministrazione Comunale il servizio sarà gestito dall'Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio.

Il Committente provvederà inoltre a nominare il proprio Referente.

Art. 9 – Controllo delle prestazioni

Il Committente si riserva il diritto di effettuare, nel corso della durata del contratto, verifiche dell'attività dell'Aggiudicatario mediante sopralluoghi presso i siti che ospitano gli impianti e verifiche della documentazione prescritta.

Art. 10 – Parti di ricambio da impiegare nel servizio

Le parti di ricambio e gli apparati sostitutivi impiegati dall'Aggiudicatario nell'ambito di qualsivoglia tipologia di manutenzione specificata nel presente Capitolato dovranno essere nuovi di fabbrica ed in produzione al momento della fornitura (fatta salva la giustificata indisponibilità o irreperibilità degli stessi sul mercato), privi di difetti, esenti da malfunzionamenti, con garanzia del produttore di almeno 12 mesi e dovranno assicurare quantomeno il mantenimento delle funzionalità pregresse dell'impianto sottoposto all'attività di manutenzione o riparazione.

Nel periodo di validità del contratto, la sostituzione di parti difettose di un'apparecchiatura comporta non solo il cambio della parte ma anche le eventuali attività di ripristino della completa funzionalità e integrazione dell'impianto, senza alcun onere per il Committente.

Si intendono coperti da assistenza e manutenzione sia gli apparati di nuova fornitura, sia quelli presi in carico, non oggetto di sostituzione e facenti parte dell'impianto descritto nel presente Capitolato.

Per tutte le apparecchiature costituenti l'impianto descritto nel presente Capitolato, l'Aggiudicatario si impegna ad acquisire preventivamente tutte le informazioni necessarie (ditta costruttrice, concessionario, distributore) al fine di consentirne, all'occorrenza, una rapida sostituzione.

I costi derivanti dalla sostituzione di parti, dispositivi ed apparati danneggiati, guasti o difettosi, così come il loro smaltimento, saranno a carico dell'Aggiudicatario nei limiti di quanto specificato al successivo art. 12.2.

Art. 11 – Formazione del personale addetto

L'Aggiudicatario dovrà garantire, nel corso della validità del Contratto di manutenzione oggetto del presente Capitolato, un'adeguata formazione di tutto il personale addetto e, in particolare, in caso di nuove attribuzioni di incarichi nonché di aggiornamenti, modifiche od ottimizzazioni degli impianti, sotto i profili funzionale, gestionale ed attinente alla sicurezza.

In particolare, l'Affidatario dovrà garantire che tutto il personale impiegato nell'appalto sia adeguatamente formato ed aggiornato su quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro nonché in possesso di formazione specifica in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in conformità a quanto previsto dall'allegato IX del DM 10/03/1998 per attività a rischio di incendio al minimo rischio medio. Dovranno inoltre essere garantiti gli aggiornamenti previsti per legge.

CAPO 3 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 12 – Compensi e modalità di pagamento

12.1 – Compenso per manutenzione ordinaria e straordinaria

Per l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai precedenti artt. 2 e 3, il Committente corrisponderà all'Aggiudicatario il compenso forfetario annuo definito in sede di gara.

All'aggiudicatario potrà venire corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, un'anticipazione sull'importo contrattuale. L'anticipazione verrà calcolata sul valore contrattuale delle prestazioni da erogarsi per ciascuna annualità solare e i relativi ratei verranno erogati entro 15 gg dall'inizio delle prestazioni dell'anno solare di riferimento.

L'Aggiudicatario provvederà, con cadenza mensile, ad emettere fattura per le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate nel mese precedente sulla base della seguente formula:

$$\text{canone annuale offerto: } 12 = \text{canone mensile offerto}$$

Detto importo è comprensivo di tutte le parti di ricambio e di eventuali apparati e dispositivi sostitutivi forniti nell'espletamento dell'attività di manutenzione ordinaria, nonché di quelli relativi all'attività di manutenzione straordinaria nei limiti di quanto previsto al successivo punto 12.2.

12.2 – Compenso per parti di ricambio impiegate nella manutenzione straordinaria

Le parti di ricambio e gli eventuali apparati e dispositivi sostitutivi forniti nell'espletamento dell'attività straordinaria si riterranno compresi nel compenso di cui al punto precedente, fino a concorrenza dell'importo annuo ("franchigia") proposto dall'Aggiudicatario in sede di gara nel proprio Progetto Tecnico. Detto importo dovrà corrispondere al prezzo dei ricambi per l'Aggiudicatario, desunto dai listini ufficiali dei produttori.

Oltre tale franchigia, verrà liquidato dal Committente, previa adeguata giustificazione da parte dell'Aggiudicatario, quanto effettivamente speso in relazione a specifici e concordati interventi di manutenzione straordinaria.

Dette spese verranno addebitate assieme alla successiva fattura mensile relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

12.3 – Compenso per interventi di manutenzione migliorativo-evolutiva

Per quanto riguarda la manutenzione migliorativo-evolutiva il Committente mette a disposizione dell'Aggiudicatario l'importo annuale di € 35.000,00 oltre ad IVA, all'interno del quale possono essere concordati degli specifici interventi.

L'Aggiudicatario provvederà ad emettere fattura per gli interventi di manutenzione migliorativo-evolutiva realizzati solo ad avvenuta ultimazione di ciascuno specifico intervento, previo benestare del Committente e per l'importo concordato per l'intervento stesso.

12.4 – Liquidazione dei costi per la sicurezza da interferenza

La liquidazione dei costi per la sicurezza da interferenza quantificati nella sezione 02 del DUVRI, è subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti contenuti ed individuati nel DUVRI.

12.5 – Modalità di pagamento

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Venezia – Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio, Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree – Via Lussingrande, 5 – 30174 Mestre (VE), in modalità elettronica.

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, previa verifica di regolarità contributiva attraverso il D.U.R.C.

Qualora l'Impresa aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi sopra indicati e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, l'Amministrazione Comunale applicherà quanto previsto dall'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

In occasione di ogni pagamento dei compensi di cui al precedente art. 12.1, verranno dedotti gli eventuali importi derivanti dall'applicazione di penali e le spese sostenute per eventuali ripristini di danni subiti dal Committente a causa dei servizi prestati e la prevista ritenuta dello 0,50%.

Art. 13 – Variazioni contrattuali

Per eventuali variazioni contrattuali si rinvia a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 14 – Norme generali di sicurezza

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 15 – Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Aggiudicatario è obbligato a fornire al Committente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel presente Capitolato.

Si applicano le disposizioni di cui al Titolo I, art. 26, del D.Lgs. 81/2008 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Eventuali interventi sugli impianti (elettrici, informatici, diffusione acustica, di radio-comunicazione, ecc.), eseguiti durante la manutenzione ordinaria, straordinaria o migliorativa-evolutiva, che comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X, rientreranno nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81 - Cantieri temporanei e mobili.

L'Aggiudicatario è inoltre obbligato al rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della Legge 13/08/2010, n. 136, relativi, in particolare, al controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali ed alla identificazione degli addetti nei cantieri.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale dell'Aggiudicatario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 26, comma 8, D.Lgs. 81/2008).

Art. 16 – Applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Le informazioni dovute all'appaltatore, in applicazione all'art. 26 del D.Lgs 81/2008, per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativo-evolutiva, sono fornite tramite le schede rischi specifici (Allegato B) dei siti che fanno parte integrante e sostanziale della sez. 01 del DUVRI. Ogni scheda, relativa a ciascun singolo sito, riporta i rischi trasmissibili esistenti nei siti nei quali vengono effettuate le manutenzioni.

Le schede contengono le misure di prevenzione e protezione adottate e le disposizioni comportamentali da rispettare al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi.

La sez. 02 del DUVRI quantifica i costi per la sicurezza da interferenza, ovvero i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi. Tali costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso.

L'Aggiudicatario dovrà fornire al Committente entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, le informazioni sui rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto.

La definizione delle modalità esecutive è oggetto di confronto tra Committente, datori di lavoro delle sedi oggetto di appalto e datore di lavoro della ditta appaltatrice. Pertanto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) viene allegato al contratto di appalto.

Nella fase di cooperazione e coordinamento l'Aggiudicatario potrà formulare, anche sulla base della propria esperienza, proposte integrative che ritiene possano meglio garantire la sicurezza del lavoro. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche ai costi della sicurezza individuati dal Committente.

Il DUVRI è sottoscritto dal Committente, dai datori di lavoro dei diversi siti e dall'Aggiudicatario.

Se nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero manifestarsi variazioni nelle attività lavorative tali da comportare rischi interferenziali non precedentemente valutati, il Committente organizzerà ulteriori riunioni di coordinamento e cooperazione con tutti i soggetti firmatari del DUVRI, apportando allo stesso documento le variazioni ritenute opportune.

L'integrazione deve essere sottoscritta per accettazione dal Committente, dai datori di lavoro dei diversi siti e dall'Aggiudicatario e costituirà un'integrazione degli atti contrattuali.

La liquidazione dei costi per la sicurezza è subordinata all'effettiva attuazione delle misure individuate nella Sez. 02 del DUVRI.

In applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, l'Aggiudicatario si obbliga ad osservare le norme di sicurezza, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire la completa sicurezza durante l'esercizio dei servizi richiesti e per assicurare l'incolumità delle persone addette ai lavori.

L'Aggiudicatario deve garantire che tutto il personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto sia adeguatamente formato ai sensi di quanto definito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori. Gli adempimenti in materia di costi della sicurezza "aziendali", di cui al D.Lgs. 81/2008 (ad esempio costi per informazione e formazione, fornitura DPI, sorveglianza sanitaria, redazione DVR, ecc.) sono a carico dell'Aggiudicatario. Tali costi devono essere indicati in fase di offerta e devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi oggetto di offerta.

CAPO 5 – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 17 – Garanzie di esecuzione del contratto

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2001

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazioni dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- pagamento a semplice richiesta del Committente e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- non opponibilità dell'eventuale mancato pagamento dei premi all'Amministrazione garantita;
- Rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del c.c..

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicatario, inclusi quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; il Committente, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 18 e 20, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria anche per l'applicazione delle penali stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro dell'importo entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte del Committente della cauzione provvisoria.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 18 – Polizza assicurativa

L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso Aggiudicatario quanto del Committente e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto della presente gara ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine l'Aggiudicatario dovrà essere in possesso, a far data dall'inizio del servizio, di una polizza assicurativa con primario Istituto Assicurativo a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per qualsiasi danno che l'Impresa possa arrecare al Committente, ai lavoratori e collaboratori della stessa, nonché a terzi.

La polizza assicurativa RCT dovrà essere stipulata con esclusivo riferimento alla presente gara, con un massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

I massimali della polizza assicurativa RCT si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto della presente gara e deve prevedere la rinuncia dell'Assicuratore nei confronti del Committente a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del c.c., e a eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.

L'Aggiudicatario dovrà altresì essere in possesso di una polizza assicurativa RCO stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, con massimale per sinistro e per anno di importo adeguato.

Entrambe le polizze dovranno avere validità non inferiore alla durata contrattuale.

Qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, condizione essenziale per il Committente, il contratto sarà risolto di diritto, salvo il risarcimento dei danni subiti.

CAPO 6 – MANODOPERA E CONTROVERSIE

Art. 19 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. L'Aggiudicatario deve trasmettere al Committente la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Deve altresì trasmettere, su richiesta del Committente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 20 – Responsabilità dell'Aggiudicatario

Fermo restando che ogni responsabilità inerente alla gestione dei servizi e lavori oggetto del presente Capitolato fa interamente carico all'Aggiudicatario, i danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto. Qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Aggiudicatario non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 23.

L'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra il Committente ed il Responsabile del Servizio per l'Aggiudicatario.

A tale scopo saranno comunicate al Responsabile del Servizio, con anticipo di 24 ore, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il Responsabile del Servizio non si presenti, l'accertamento avrà comunque luogo.

A seguito dell'accertamento verrà redatto un atto di constatazione di danno.

Tale atto costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni da corrispondersi a cura dell'Aggiudicatario e dell'eventuale applicazione di penali.

Art. 21 – Ulteriori obblighi dell'Aggiudicatario

L'accesso ai siti oggetto di manutenzione da parte dei tecnici dell'Aggiudicatario dovrà sempre essere effettuato secondo le modalità prescritte nelle schede allegate al presente Capitolato e nel pieno rispetto delle attività eventualmente in corso di svolgimento nei siti medesimi. Ciò con particolare riferimento ai siti di proprietà di terzi per i quali è richiesta l'osservanza di eventuali regolamenti interni.

L'Aggiudicatario si impegna a far osservare ai propri lavoratori la massima riservatezza e a non divulgare il contenuto di qualsiasi documento relativo al Committente di cui dovessero venire in possesso in ragione dell'attività svolta o che dovessero inavvertitamente leggere nei luoghi dove effettuano il servizio.

Eventuali attività di manutenzione che possano recare disturbo alla popolazione (ad es. produzione di rumore) dovranno essere effettuate in tempi e modalità tali da rientrare nei limiti ammessi dalla legge e dalle disposizioni dell'Amministrazione locale in materia.

Art. 22 – Procedura di contestazione dell'inadempimento

Per verificare la regolarità del servizio, il Committente si riserva di effettuare gli accertamenti opportuni.

Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'Impresa aggiudicataria a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio saranno

contestati per iscritto dal Committente al Responsabile del Servizio dell'Aggiudicatario. Il Responsabile del Servizio dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni al Committente entro i 5 giorni naturali e consecutivi dalla predetta comunicazione.

Decorso inutilmente tale termine oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, il Committente applicherà le penali previste dal successivo art. 23.

Art. 23 – Penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno verificatosi a causa di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti saranno applicate le penali di seguito precisate:

- a) € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo sulla tempistica di pieno ripristino dell'impianto a seguito di un guasto che non ne abbia pregiudicato il corretto funzionamento secondo quanto specificato in merito dall'Aggiudicatario in sede di offerta, a meno di giustificata impossibilità di intervento;
- b) € 500,00 (cinquecento/00) per ogni ora di ritardo sulla tempistica di pieno ripristino dell'impianto a seguito di un guasto che ne abbia pregiudicato il corretto funzionamento secondo quanto specificato in merito dall'Aggiudicatario in sede di offerta, a meno di giustificata impossibilità di intervento;
- c) € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni intervento di manutenzione ordinaria effettuato con ritardo superiore a gg 15 rispetto alle tempistiche in merito proposte dall'Aggiudicatario in sede di offerta;
- d) € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni 15 gg di ritardo nell'aggiornamento dei registri di cui all'art. 6 rispetto alle tempistiche in merito proposte dall'Aggiudicatario in sede di offerta;
- e) € 500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempimento o grave negligenza rispetto alla normativa sulla sicurezza;
- f) penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre all'addebito delle spese sostenute per eventuali riparazioni, in caso di danni arrecati nell'espletamento del servizio.

Qualora in corso di esecuzione del contratto l'Aggiudicatario utilizzi personale assunto non regolarmente, fatte salve le norme di legge in materia, l'Amministrazione Comunale applicherà, per una prima infrazione rilevata, una penale di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni persona non in regola e, per le infrazioni successive, una penale di importo doppio.

Il Committente procederà a trattenere il valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Aggiudicatario dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Art. 24 – Inadempimenti e risoluzione del contratto

Il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 e seguenti del c.c. nei seguenti casi:

- a) applicazione di n. 3 penalità in un semestre per interventi di manutenzione ordinaria effettuati con ritardo superiore a giorni 15 rispetto alle tempistiche proposte in merito dall'Aggiudicatario in sede di offerta;
- b) applicazione di n. 3 penalità in un semestre per ogni 15 giorni di ritardo nell'aggiornamento dei registri di cui all'art. 6 rispetto alle tempistiche proposte in merito dall'Aggiudicatario in sede di offerta;

- c) applicazione di n. 3 penalità in un anno per ogni giorno di ritardo nel pieno ripristino dell'impianto a seguito di un guasto che non ne abbia pregiudicato il corretto funzionamento rispetto alle tempistiche proposte in merito dall'Aggiudicatario in sede di offerta, a meno di giustificata impossibilità di intervento;
- d) mancato ripristino del corretto funzionamento di uno o più dei sistemi oggetto del presente capitolato entro 72 ore dal verificarsi di un guasto che ne abbia pregiudicato il corretto funzionamento, salve cause non dipendenti dall'Aggiudicatario;
- e) applicazione di n. 5 penalità in un semestre per inadempimenti o gravi negligenze rispetto alla normativa sulla sicurezza da parte dell'Aggiudicatario;
- f) applicazione di n. 3 penalità in un semestre derivanti da mancato rispetto degli obblighi contrattuali di utilizzazione di personale assunto regolarmente;
- g) superamento del massimale previsto dalla vigente normativa per l'applicazione delle penali (somma di penali che superi il 10% dell'importo netto contrattuale);
- h) grave inadempimento delle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto;
- i) mancata regolarizzazione da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi previdenziali e contributivi del personale;
- j) mancata reintegrazione della cauzione escussa entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
- k) grave inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- l) cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto non autorizzato;
- m) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- n) fallimento dell'impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale.

La risoluzione del contratto prevista nei commi precedenti diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che il Committente darà all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

La risoluzione dà diritto al Committente di rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicatario nonché sulla cauzione prestata.

La risoluzione dà altresì diritto al Committente di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

CAPO 7 – NORME FINALI

Art. 25 – Cessione di contratto e di credito, subappalto

A pena di nullità, è vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto, salvo quanto previsto all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 per le vicende soggettive dell'esecutore.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativo-evolutiva degli impianti (art. 1.1 comma 1) potrà essere subappaltato entro il limite del 50% (cinquantapercento) dell'importo contrattuale, secondo il disposto e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte del servizio dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale del servizio che intende subappaltare.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, al quale espressamente si rinvia.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di subappaltatori, copia delle relative fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed è responsabile in solido dell'osservanza, da parte dei subappaltatori delle norme, delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara. I requisiti di carattere economico-finanziario saranno verificati in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Art. 26 – Responsabile del trattamento dei dati personali

L'impresa aggiudicataria accetta di essere designata quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del sotto indicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto (di seguito il "Contratto") ed a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "Normativa Applicabile") la quale indica l'insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente "GDPR"), General Data Protection Regulation – "GDPR") ed ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento, nello specifico, riguarda i dati personali dei referenti dei siti in cui si dovrà svolgere l'attività oggetto del presente capitolato (nominativi e recapiti telefonici), che saranno trasmessi all'impresa aggiudicataria a mezzo PEC. I Dati e le informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata.

Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione agli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.

Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati personali: acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche per l'attuazione dell'oggetto del Contratto.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato GDPR il Responsabile è tenuto a:

- a) effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione del Contratto;
- b) tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:
 - il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
 - le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
 - ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate;
- c) organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire il corretto espletamento del Capitolato;
- d) non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;

- e) garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel presente appalto;
- f) tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile in particolare si obbliga a:

- a) implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante :

ID	<u>MISURE DI SICUREZZA</u>
1	Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione sull'IT management).
2	Formazione dipendenti sulla security.
3	Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
4	Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.
5	Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.
6	Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore).
7	Monitoraggio degli ingressi/uscite per il personale autorizzato (ad esempio con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).
8	Presenza di adeguati sistemi di difesa (ad esempio di difesa passiva, inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento)
9	Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).
10	Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.
11	Rimozione degli account inattivi o non più necessari.
12	Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi etc...)
13	Gestione della distruzione/formattazione di hardware

- b) mantenere ogni e qualsiasi ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;
- c) far sì che tali misure siano conformi alle misure idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;

- d) verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle.
- e) procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
- f) assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare di procedere ad un DPIA;
- g) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR, con obbligo di notifica quando venga a conoscenza di un trattamento di dati che possa comportare un rischio elevato;
- h) notificare alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art.33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un Data breach (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con la Stazione Appaltante, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;
- i) predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali Data breach, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;
- j) astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;
- k) avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire al Responsabile inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec: protezionecivile.centromaree@comune.venezia.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;
- l) avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec: protezionecivile.centromaree@pec.comune.venezia.it, per concordare congiuntamente il riscontro;
- m) predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;
- n) mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili.

Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copie delle relative certificazioni esterne (es. ISO 27001: 2013, SSAE 16 ecc.), audit report e/o altra documentazione sufficiente

per il Titolare a verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui al precedente comma 5.

Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta di autorizzazione al Titolare ai sensi dell'art. 28, comma 4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.

Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le attività di trattamento dei dati personali da demandare al Sub-responsabile, con la previsione delle seguenti prescrizioni:

- a) la limitazione dell'accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari per soddisfare gli obblighi contrattuali del Responsabile, vietando l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;
- b) il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la possibilità di effettuare audit;
- c) la piena responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.

Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità conseguente ad eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel presente Capitolato o Contratto.

Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono che l'inadempimento del punto h del precedente comma 5 del presente articolo e' causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 27 – Disposizioni antimafia

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione e del rapporto contrattuale del servizio di cui al presente capitolato sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto.

A tal fine l'aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 28 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13/08/2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Art. 29 – Codice di comportamento

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici) ai sensi dell'art. 2, c. 3 dello stesso decreto.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16/04/2013, n. 62 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, la contesterà per iscritto all'Appaltatore, assegnando un termine non superiore ai dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 30 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 31 – Riferimenti normativi di rinvio

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato vanno osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, del Codice Civile nonché, in quanto compatibili, quelle del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti del Comune di Venezia.

Art. 32 – Foro competente

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato è escluso l'arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Venezia, anche agli effetti del R.D. 30/10/1933, n. 1611.

Offerta Economica relativa a

Descrizione SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE PER IL

RdO nr. 4770756
RISCHIO INDUSTRIALE

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	COMUNE DI VENEZIA		
Ufficio	PROTEZIONE CIVILE E CENTRO MAREE		
Codice fiscale	00339370272	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Santa croce 250		
Città	Venezia		
Recapito telefonico	0412747277		
Email	COMANDO.PM@COMUNE.VENEZIA.IT		
Punto ordinante	MARCO AGOSTINI		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

IM GROUP SRL

Partita IVA

04467060267

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	100000,00

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT